



VII LEGISLATURA (2000 - 2005)

Eletto il 6 giugno 2000.
In carica fino al 18 maggio 2005.

Claudio Fazzone è nato a Fondi nel 1961.

La sua carriera lavorativa inizia al Ministero degli Interni come agente di polizia. In seguito, entra nei ruoli della Presidenza del Consiglio come funzionario.

Lavora al Senato della Repubblica, presso la Segreteria Particolare del Presidente, per diversi anni.

Inizia a fare politica attiva in Forza Italia nel 1995. Nello stesso anno viene eletto Vice Presidente e Assessore all'Amministrazione Provinciale di Latina dal 1995 al 2000.

È il primo Coordinatore Provinciale di Forza Italia eletto e riconfermato, carica che ricopre tuttora.

Scende in campo alle regionali del 16 aprile 2000 e ottiene 26.230 preferenze, risultando anche allora, il più votato in assoluto in tutta Italia.

Nella VII legislatura della Regione Lazio (2000/2005) ricopre la carica di Presidente del Consiglio Regionale del Lazio.

È membro della 2ª Commissione permanente (Giustizia) e Membro del Comitato per le questioni degli italiani all'estero del Senato e della Repubblica durante la VI legislatura.

Alle elezioni regionali del 2005 risulta il candidato più votato in Italia con più di 37.000 voti.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

I LEGISLATURA
1970 - 1975

II LEGISLATURA
1975 - 1980

III LEGISLATURA
1980 - 1985

IV LEGISLATURA
1985 - 1990

V LEGISLATURA
1990 - 1995

VI LEGISLATURA
1995 - 2000

VII LEGISLATURA
2000 - 2005

VIII LEGISLATURA
2005 - 2010

IX LEGISLATURA
2010 - 2013



L.R. 21 febbraio 2001, n. 5

Riconoscimento della personalità giuridica alle confraternite e alle istituzioni che svolgono attività educativa-religiosa

Art. 1

1. La Regione Lazio, nello spirito di semplificazione del procedimento amministrativo, intende definire per legge la condizione giuridica delle istituzioni ancora soggette alla disciplina delle I.P.A.B. appartenenti alle categorie che hanno i requisiti previsti dal D.P.C.M. 16 febbraio 1990 per il riconoscimento della personalità giuridica privata.

Art. 2

1. Tutte le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, equiparate alle I.P.A.B. con legge 17 luglio 1890 n. 6972 ed ancora soggette alla disciplina delle I.P.A.B., sono qualificate persone giuridiche private.

2. Le confraternite suddette devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche private entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge depositando quale atto costitutivo l'attestazione della competente autorità ecclesiastica che la confraternita è stata eretta nella diocesi in data anteriore al 7 giugno 1929 ed indicando quale atto di riconoscimento la presente legge.



L.R. 3 agosto 2001, n. 19

Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni

Art. 1

1. La presente legge istituisce e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione (Corecom), ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), ed in conformità con la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, del 28 aprile 1999, n. 52.

Art. 2

1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, è istituito il Corecom.

2. Il Corecom è organo funzionale dell'Autorità ed è altresì organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, della cinematografia e dell'editoria.



L.R. 19 dicembre 2001, n. 37

Istituzione del premio annuale Marcello Mastroianni al cinema italiano

Art. 1

1. La Regione, nell'ambito delle attività di promozione educativa e culturale, sostiene e promuove, in collaborazione con il comune di Fontana Liri, l'istituzione del "Premio annuale Marcello Mastroianni al cinema italiano", finalizzato a valorizzare i giovani attori italiani.

Art. 2

1. All'organizzazione della manifestazione per il conferimento del premio e delle eventuali

Sui gravi e criminosi attentati terroristici dell'11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti d'America

(18 Settembre 2001)

Buongiorno a tutti, siamo qui oggi riuniti in questa seduta straordinaria del Consiglio per l'evento luttuoso che ha colpito tutto il mondo. Quindi, prima di iniziare a parlare osserviamo un minuto di silenzio.

Onorevoli colleghi, martedì 11 settembre scorso è stata la giornata più buia della nostra storia dalla fine della seconda guerra mondiale.

Nelle prime ore del pomeriggio l'umanità ha assistito a qualcosa di tremendo e di luttuoso: il bombardamento terroristico, l'incendio e la devastazione che hanno spento migliaia di vite umane e colpito il simbolo della libertà economica internazionale, le torri gemelle di Manhattan, ed il



simbolo della sicurezza collettiva dell'occidente, il Pentagono. Appena appresa la notizia, abbiamo seguito con intensa partecipazione l'evolversi della situazione.

La tragedia del popolo americano è la tragedia di tutti noi. Questa è la consapevolezza di tantissimi uomini e donne del mondo, questa è la consapevolezza dei cittadini della Regione Lazio dei quali noi ci facciamo portavoce.

Al lutto, alla tristezza, allo sdegno e all'orrore per l'infame attacco terroristico che ha distrutto tante vite umane, si ag-

giunge oggi l'ammirazione per la straordinaria risposta offerta dal popolo americano. Siamo al loro fianco, così come siamo a fianco del Governo degli Stati Uniti impegnato in una durissima prova.

Al Presidente degli Stati Uniti, al Governatore dello Stato di New York e a tutti i cittadini americani giunga l'espressione del più vivo cordoglio. Dinnanzi ad eventi di così inqualificabile orrore non si può non rimanere profondamente turbati.

Se anche le forze del male sembrano prevalere, sappiamo che esse non hanno l'ultima parola.



L.R. 28 ottobre 2002, n. 38

Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza

Art. 1

1. È istituito presso il Consiglio regionale del

Lazio il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato garante, al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età.

2. Il garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.



L.R. 3 novembre 2003, n. 36

Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap

Art. 1

1. Al fine di promuovere la partecipazione attiva delle persone disabili alla vita della collettività e alla programmazione degli interventi della Regione in loro favore, è istituita, presso l'assessorato competente in materia di servizi sociali, la Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap, di seguito denominata Consulta, quale organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali in favore dei disabili.



L.R. 31 luglio 2003, n. 23

Interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari

Art. 1

1. La Regione interviene, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti stabiliti dalla Costituzione in relazione all'attività in campo internazionale, a favore dei lavoratori laziali emigrati residenti all'estero e dei loro familiari per il superamento delle difficoltà inerenti al lavoro ed alle condizioni di vita, anche con iniziative finalizzate a sviluppare relazioni economiche e a valorizzare le professionalità degli stessi lavoratori, nonché per sostenere e rafforzare la loro identità etnica e rinsaldarne il legame con la terra d'origine.



Il nuovo statuto

Il 3 agosto 2004 il Consiglio regionale del Lazio ha approvato in seconda lettura il nuovo Statuto della Regione, entrato in vigore l'11 novembre dello stesso anno. Il testo del nuovo Statuto è suddiviso in 9 titoli e 12 capi, per complessivi 80 articoli.

Il Titolo I enuncia i principi fondamentali che devono ispirare l'attività istituzionale della Regione.

Il Titolo II tratta dei rapporti internazionali, di quelli con l'Unione europea nonché di quelli con lo Stato e le altre Regioni. In particolare, per quelli con l'Ue, disciplinati dagli articoli 10 e 11, è previsto che annualmente sia data attuazione alla normativa comunitaria con apposita legge, d'iniziativa della Giunta, da approvare nell'ambito di una sessione a ciò dedicata.

Il Titolo III detta i principi relativi alle diverse forme di autonomia che competono alla Regione.

Il Titolo IV riguarda gli organi costituzionali della Regione nonché la sua forma di governo e gli aspetti fondamentali della sua organizzazione. La scelta del sistema elettorale, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione (art. 122 comma 1) è rinviata alla legge regionale, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale. Tale legge deve garantire la rappresentanza consiliare a ciascun territorio provinciale nonché promuovere la parità d'accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale.

Il Titolo V ha per oggetto l'organizzazione e l'attività amministrativa della Regione. In particolare è sancito il principio della partecipazione degli Enti locali e delle forze sociali ed economiche all'attività di programmazione della Regione. Quest'ultima, inoltre, può partecipare a società di capitali, fondazioni e ad altri enti privati, ovvero promuovere la loro costituzione, in conformità da quanto previsto dal codice civile e dalle norme generali stabilite da apposita legge regionale.

Il Titolo VI detta disposizioni fondamentali in materia di finanza e di bilancio, richiamando i relativi principi enunciati nella Costituzione, tra i quali quella dell'annualità del bilancio, dell'obbligo della copertura finanziaria delle leggi e dell'esercizio provvisorio, rinviando, per ulteriori aspetti, alla legge regionale di contabilità.

Il Titolo VII concerne gli istituti di democrazia diretta e di partecipazione popolare.

Il Titolo VIII prevede l'istituzione di organi di raccordo istituzionale, di garanzia e di consultazione.

Il Titolo IX detta disposizioni finali e transitorie.